SENT. NR. 93/2024/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46196 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, nato a OMISSIS e residente a Castel San Pietro Terme (BO) in OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Maura Goletto (c.f. GLTMRA70H65D205E) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Piazza Riccò n. 2, come da procura speciale allegata al ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

INPS in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e Oreste Manzi (C.F.: MNZRST58R13C129I), PEC avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it FAX 051216402 con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS:

1. accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il Sig. OMISSIS ;

2. per quanto possa occorrere, annullare e/o disapplicare il diniego impugnato;

3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della pensione privilegiata vitalizia di 8^ categoria tabella A (o della diversa categoria che risulterà di giustizia), a decorrere dalla data del congedo del 28.8.2019 posto che la sua domanda di pensione è del 27.9.2019, o dalla diversa data che risulterà di giustizia e da durare a vita, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme tardivamente corrisposte in relazione ai titoli predetti, dal dì della maturazione dei singoli crediti sino al saldo effettivo;

4. condannare l'Amministrazione intimata al pagamento delle somme che risulteranno conseguentemente dovute per i titoli sopra indicati.

Per INPS in persona del l.r.p.t.;

1. accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge.

Con vittorie di spese e compensi di lite.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio l'INPS in persona del l.r.p.t. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 26.11.1980 al 28.8.2019;

dopo il congedo con istanza datata 27.9.2019 richiese la dipendenza da causa

di servizio della patologia "OMISSIS" ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria poiché essa era stata precedentemente accertata dalla sua Amministrazione come dipendente da causa di servizio;

in particolare, con verbale del OMISSIS la C.M.O. di OMISSIS aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'"OMISSIS" non senza evidenziare testualmente che: <<… *nell'adempimento del proprio servizio è stato sottoposto OMISSIS. Pertanto nel servizio prestato si ravvisa la concausa necessaria e preponderante del determinismo patogenico dell'infermità in esame*>>.

Successivamente anche la C.M.O. di OMISSIS lo sottoponeva a visita segnatamente, la C.M.O. di OMISSIS con verbale del OMISSIS lo riteneva affetto da: "OMISSIS"" ed ascriveva tale patologia alla 8^ categoria di Tabella A, in misura vitalizia; però il Comitato di Verifica con parere n. OMISSIS del OMISSIS negava la dipendenza da causa di servizio della patologia discale, rilevando che gli <<… *invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti ….*>>.

Pertanto, adiva questo giudice per sentir accogliere le conclusioni di cui in premessa.

L'INPS, ritualmente costituito, senza eccepire il difetto di legittimazione passiva, chiedeva il rigetto del ricorso.

Disposta CTU, alla udienza del 19.11.2024, presenti il segretario di udienza dott.ssa Antonietta MONACO, dopo la relazione del magistrato istruttore e le discussioni dell'avv. NASSO per l'INPS e GOLETTO per il ricorrente, la causa passava in decisione e veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.

DIRITTO

La domanda è fondata è merita accoglimento.

MERITO

In mancanza di questioni preliminari, il giudicante esamina il merito della controversia.

Le risultanze della CTU, il cui giudizio risulta immune da censure, concordano nel riconoscere fondata l'originaria pretesa del ricorrente.

Il giudizio diagnostico, infatti, si è basato sulla incontestata prova (al riguardo, pertanto, la prova per testi articolata da parte ricorrente non appare rilevante) che il ricorrente, durante lo svolgimento del proprio servizio, è stato sottoposto a ripetute sollecitazioni gravative statico dinamiche OMISSIS. L'elaborato ha accertato anche che durante l'attività di riparazione degli apparecchio-radio, mansioni cui era adibito il ricorrente, egli talvolta smontava le batterie e le portava presso l'officina per le dovute riparazioni. Nel corso di tale attività risultano, peraltro, documentati due infortuni occorsi al ricorrente.

Sulla base del ricostruito iter lavorativo ed infortunistico, il condiviso giudizio dell'ausiliario è di dipendenza della malattia (OMISSIS) da causa di servizio ascrivibile alla VIII categoria tabella A con decorrenza perpetua.

INTERESSI

Quanto agli interessi, richiesti con il ricorso introduttivo, osserva il giudice quanto segue.

Come è noto, l'imprinting del principio nominalistico consacrato nell'art. 1277 del c.c. del 1942 se da un lato comporta la certezza dell'oggetto dell'obbligazione, dall'altro lato è svantaggiosa per il creditore nel caso di perdita di valore reale della moneta rispetto al suo valore nominale.

È così che, in un periodo di forte crisi economica e al fine di favorire categorie svantaggiate nel 1977 il legislatore, con la legge nr 533, intervenne per la tutela di una particolare classe di soggetti svantaggiati, i lavoratori. Infatti, il lasso di tempo tra l'instaurazione del giudizio e una sentenza favorevole avrebbe fatto perdere valore al creditore di moneta, soggetto debole del rapporto, e contraddetto i principi ispiratori del processo civile, tra i quali quello secondo cui la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione.

Ecco che il comma 3 dell'art 429 cpc, norma di portata eminentemente sostanziale, ha previsto un criterio di recupero automatico della perdita del valore di acquisto della moneta tramite la debenza di interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il calcolo di cui all'art. 150 disp. Att. C.p.c.

Per la categoria ordinaria di obbligazioni residuava il principio nominalistico.

Nel 2002 il legislatore al fine di tutelare il creditore di moneta ha emanato il dlgs 231, che ha previsto il pagamento, in caso di ritardo, di un saggio parametrato al tasso di rifinanziamento della BCE al fine di dissuadere il debitore dal procrastinare l'adempimento.

E, sempre per dissuadere il debitore di moneta da tattiche dilatorie, il comma 4 dell'art. 1284 c.c. è stato così sostituito nel 2015 a mezzo dell'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162.

Quanto al credito pensionistico si pone il problema della eventuale concorrenza del tasso di cui all'art. 167 del cgc e di quello, sempre legale, a partire dalla domanda, di cui all'art. 1284, comma 4, cc.

Ritiene questo giudicante che la situazione disciplinata dall'art. 1284 c.c. sia applicabile anche al processo pensionistico riservato al pubblico impiego.

Innanzitutto, perché norma di maggior favore rispetto a tutti i creditori (non solo il lavoratore dipendente o il pensionato), il giudice non possa che optare per la soluzione favorevole all'applicazione del tasso codicistico a decorrere dalla domanda.

Inoltre, se è pur vero che fino ad ora vi è un quadro frastagliato di giudici di merito, considerato che Corte Appello Venezia Sent. 627/2022 e Corte appello Perugia Sent. n. 49/2021 non ritengono applicabile l'art. 1284 nelle controversie di lavoro, si osserva che però un recente arresto della Corte di cassazione (Ord. 61/2023) estende l'applicazione dell'art. 1284 cc a tutti i tipi di obbligazione,

L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (*lato sensu* "deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.

Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a

solo alcune categorie di obbligazioni.

Né l'art. 167 cgc è di ostacolo alla applicazione della norma di cui al c.c..

Il comma 3 dell'art. 167 prevede la condanna al maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito "secondo le vigenti disposizioni ".

Orbene il rinvio mobile alle vigenti disposizioni all'attualità può tranquillamente intendersi all'art 1284 c.c..

Il disposto dell'art. 429 cpc letto in combinato disposto con l'art 150 disp. Att. c.p.c. comporta per il giudice del lavoro l'applicazione dell'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Pertanto, per il giudice ordinario è stato previsto un sistema di rinvio fisso all'ISTAT per il calcolo del maggior danno.

Viceversa, il richiamo alle vigenti disposizioni effettuato dall'art 167 c.g.c consente all'interprete la individuazione, volta per volta della norma applicabile che allo stato è l'art. 1284, comma 4 del c.c. esteso dalla ordinanza della Cassazione sopra riportata a tutte le obbligazioni.

Infine, non costituisce un ostacolo il celeberrimo art. 22, comma 36, della legge 724 del 1994.

Innanzitutto, perché detta normativa regola l'ipotesi del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre nel caso di specie occorre stabilire solo quale tasso di interesse applicare, quello di cui al comma 1 dell'art. 1284 del c.c., che regola il saggio prima della domanda giudiziale o quello di cui al comma 4, che governa l'ipotesi del saggio dopo la domanda.

In secondo luogo, perché dalla interpretazione letterale dello stesso e del successivo decreto attuativo non emergono ostacoli all'applicazione della regola di cui all'art. 1284 c.c. come interpretato da questo giudice.

L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che regola il cumulo di rivalutazione ed accessori), si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il successivo D.M. 1° settembre 1998, n. 352 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) all'art 2 (Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria) statuisce che:

dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Il richiamo dell'art. 2 del D.M. menzionato, pertanto, deve intendersi effettuato al predetto articolo nella sua interezza, ivi compreso il comma 4 che statuisce il tasso legale degli interessi SUCCESSIVAMENTE alla domanda giudiziale.

Ciò vuol dire, in definitiva, che al ricorrente spetteranno gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute dal pensionamento, e gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. dalla notifica del ricorso introduttivo all'effettivo soddisfo.

SPESE

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c. richiamato dall'art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di OMISSIS secondo il seguente calcolo.

Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa

Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 888,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 355,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 460,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 956,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 2.659,00.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di INPS in persona del l.r.p.t., così provvede:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta la dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il Sig. OMISSIS;

b) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della pensione privilegiata vitalizia di 8^ categoria tabella A, a decorrere dalla data del congedo del 28.8.2019, ed interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte, dal dì della maturazione alla data di notifica del ricorso introduttivo; da questa data saranno dovuti gli interessi di cui all'art. 1284,

comma 4, c.c. sino al saldo effettivo;

c) condanna l'INPS in persona del l.r.p.t. a pagare, in favore di OMISSIS le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.659,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuti.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 19 novembre 2024

IL GIUDICE UNICO

(dott. Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 25 novembre 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 25 novembre 2024

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente